



# COMUNE DI CEVO

Provincia di Brescia

**COPIA**

Servizio: ATC Area Tecnica  
Responsabile: Geom. Manolo Bosio

**ATTO DI DETERMINAZIONE**  
NR 164 DEL 08/08/2025

**Oggetto :**

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B, D.LGS 36/2024 DEL SERVIZIO DI PER TIPO FRAZIONAMENTO CON TIPO MAPPALE E T F. E DENUNCIA DI ACCATASTAMENTO NEL COMUNE CENSUARIO DI CEVO FOGLIO 25 MAPPALE 644, - CIG: B7F1C17026

## **IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA**

### **PREMESSO CHE:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025/27;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.110 del 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000;
- con Decreto del Sindaco n. 9/P del 29/01/2025 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica Servizio tecnico del Comune di Cevo;

DATO ATTO CHE al fine di procedere in ordine a quanto in oggetto, il sottoscritto assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art.5 della Legge 7 agosto 1990 n.241;

### **RICHIAMATI:**

- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 169, comma 1, del D.lgs 267/2000;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO CHE il Comune di Cevo è proprietario di numerosi beni immobili, tra i quali si annoverano - per quanto qui d'interesse - quelli costituenti il compendio di proprietà comunale comunemente denominato "Laghetto pesca sportiva", sito in Comune di Cevo (BS), località "Canneto" snc e catastalmente individuato al Foglio 25, mappali n.642 e n.644 (porzione);

### **DATO ATTO CHE:**

- l'attività gestionale di detti beni da parte dell'Ente si può sostanziare anche nel trasferimento temporaneo a terzi dell'uso degli stessi per finalità di carattere sportivo, commerciale, formative e ricreative;
- il trasferimento temporaneo del diritto all'utilizzo dei beni del patrimonio disponibile del Comune qui oggetto d'interesse è l'affidamento in locazione ad uso commerciale, il quale consente il permanere del potere autoritativo in capo alla Pubblica Amministrazione;

PRESO ATTO CHE l'"Associazione Pesca Sportiva Adamello" ha cessato la propria attività sociale nel corso del trascorso anno 2024 e, pertanto, i beni e le aree qui oggetto d'interesse risultano libere e nella piena disponibilità dell'Amministrazione;

CONSIDERATO CHE, al fine di garantire la continuità gestionale dei beni patrimoniali dell'Ente, si ritiene opportuno individuare un nuovo soggetto al quale affidare nuovamente in locazione il compendio di beni qui oggetto d'interesse, a tal proposito attivando le idonee procedure di selezione e/o individuazione del soggetto in possesso dei requisiti a tal fine necessari;

VISTA la determinazione n° 142 del 18/07/2025 di aggiudicazione della locazione ad uso commerciale del compendio di proprietà comunale comunemente denominato "Laghetto pesca sportiva", sito in Comune di Cevo (BS), località "Canneto" snc e catastalmente individuato al Foglio 25, mappali n.642 e n.644 (porzione), in favore di Michele Avanzini via San girolamo 44 25051 Cedegolo Bs

### **DATO ATTO CHE:**

- al fine di addivenire alla stipula del contratto in oggetto in oggetto, si rende necessario, al fine di provvedere al frazionamento delle aree ed all'accatastamento dell'immobile presente, di incaricare un qualificato professionista per la presentazione del tipo mappale e del docfa;
- per carenza di personale tecnico in servizio presso l'Ente in possesso delle competenze necessarie all'espletamento delle funzioni e prestazioni professionali di cui sopra, si rende necessario procedere all'affidamento dell'incarico in parola ad un soggetto esterno;

APPURATO CHE l'Allegato I.1 al D.Lgs. n.36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Decreto";

CONSIDERATO CHE:

- l'art.50, comma 1, lettera b), del D.lgs n.36/2023 prevede che l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a € 140.000,00, possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art.17, comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che, per gli appalti di cui all'art.50, comma 1 lettera b) la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contratte che contenga l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale;
- le ragioni di ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art.1 del D.lgs. 36/2023;

RAMMENTATO CHE l'art.1 comma 450 della L. n.296/2006, come modificato dall'art.1, co. 130 della L. n.145/2018, dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato Elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento esclusivamente per gli acquisti di valore pari o superiore ad € 5.000,00;

DATO ATTO CHE:

- il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- la presente determinazione ha valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate, anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art.50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DATO ATTO CHE, in esito all'espletamento d'informale indagine di mercato, per l'esecuzione dei servizi in oggetto si è provveduto ad interessare lo "Studio Lissana s.r.l. società tra professionisti" con sede in Via XXI Luglio, 21 25036 Palazzolo S/O (BS), Cod.Fisc. -P.IVA -N. iscr.Reg.Imp. 01889280986 e con legale rappresentante il Geom. Lissana Piergiorgio, iscritto all'albo dei geometri della provincia di Brescia al n. 2865, il quale si è reso disponibile ad erogare le prestazioni professionali richieste dietro pagamento d'un corrispettivo d'importo pari ad € 1.150,00 oltre contributo previdenziale al 5%, spese catastali 56,00 € e iva 22%, così per complessivi € 1.529,15;

DATO ATTO CHE:

- l'offerta presentata viene valutata economicamente conveniente, coerente con i prezzi di mercato, corrispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, meritevole di perfezionamento;
- è stato acquisito idoneo codice identificativo di gara CIG B7F1C17026;

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva INAIL\_49165067 con scadenza validità 18/09/2022, dal quale si evince che lo Studio Lissana s.r.l. società tra professionisti risulta in regola con gli adempimenti inerenti gli oneri previdenziali;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 del D.lgs 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono quelle di seguito rappresentate:

- l'oggetto del contratto è il servizio di frazionamento e deposito DOCFA per l'immobile sito in loc. Canneto Laghetto da pesca;
- l'importo del contratto è pari ad € 1.150,00 oltre contributo previdenziale al 5%, spese catastali 56,00 € e iva 22%, così per complessivi € 1.529,15;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, e art. 49 ultimo comma, del D.lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- in merito ai requisiti di carattere generale e a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale l'affidatario che dichiarato di possedere i suddetti requisiti come da dichiarazione allegata al presente atto;

RITENUTO, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, di procedere con l'affidamento diretto - secondo i disposti dell'art.50, comma 1, lettera b), del D.lgs n.36/2023 – allo Studio Lissana s.r.l. società tra professionisti” con sede in Via XXI Luglio, 21 25036 Palazzolo S/O (BS), Cod.Fisc. -P.IVA -N. iscr.Reg.Imp. 01889280986, il servizio di frazionamento e deposito DOCFA per l'immobile sito in loc. Canneto Laghetto da pesca, dietro pagamento di un corrispettivo pari € 1.150,00 oltre contributo previdenziale al 5%, spese catastali 56,00 € e iva 22%, così per complessivi € 1.529,15, a tal fine assumendo relativo impegno di spesa;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013

VALUTATO positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267 e dell'art. 5, c.4 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs.267/00 e s.m.i.;
- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
- la Legge n. 241/1990;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

per tutto quanto sopra,

## DETERMINA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il presente atto assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del D.lgs 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo nonché in base all'art. 192 del D.lgs 267/2000;
3. di affidare - secondo i disposti dell'art.50, comma 1, lettera b), del D.lgs n.36/2023, allo Studio Lissana s.r.l. società tra professionisti” con sede in Via XXI Luglio, 21 25036 Palazzolo S/O (BS), Cod.Fisc. -P.IVA -N. iscr.Reg.Imp. 01889280986, il servizio di frazionamento e deposito DOCFA per l'immobile sito in loc. Canneto Laghetto da pesca, dietro pagamento di un corrispettivo pari € 1.150,00 oltre contributo previdenziale al 5%, spese catastali 56,00 € e iva 22%, così per complessivi € 1.529,15, a tal fine assumendo relativo impegno di spesa;
4. di impegnare, in favore del soggetto incaricato, la somma di € 1.529,15, imputandola al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025/2027, annualità 2025 al capitolo 0001 del codice di bilancio 01062.02;
5. di dare atto, altresì, che:
  - l'affidatario, così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunica alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
  - l'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa;
  - è causa di risoluzione del presente contratto l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
  - nella fatturazione dovranno essere indicati obbligatoriamente il CIG dell'affidamento (B7F1C17026);
  - il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è **UFP973**;
  - in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
7. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;
8. di inviare il presente, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente, dando atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Il Il Responsabile Dell'area  
F.to Geom. Manolo Bosio

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**I M P E G N I   D I   S P E S A**

<b>IMPEGNO</b>	<b>ES.</b>	<b>CAP.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
12213	2025	01062.02.0001	INCARICHI PROFESSIONALI	1.529,15

**Osservazioni:**

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 08/08/2025

Il Responsabile Del Servizio Finanziario  
F.to Elena Bonomelli

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 12/08/2025 al 27/08/2025 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Segretario Comunale  
Dott. Matteo Tonsi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
Cevo, 12/08/2025

Segretario Comunale  
Dott. Matteo Tonsi